

OGGETTO: Domanda (1719), pervenuta in data 23.10.2007, per l'apertura e coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata "BARBARECCHIE", sita in Comune di Roana (VI). Ditta Margraf. S.p.a.

La C.T.R.A.E.:

Visti il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria;

Valutato il progetto e la documentazione in atti compresi i pareri, nei sostanziali contenuti ambientali, tecnici, economici, giuridico amministrativi ed anche nei presupposti, negli obiettivi e nel contesto di fatto e di diritto in essere;

Valutato ogni aspetto nel quadro di una rigorosa salvaguardia dell'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie agraria;

Accertato che le scelte e considerazioni prospettate, con le relative prescrizioni, ponderato ogni contrapposto interesse, risultano sostanzialmente logiche, congrue, prevalenti e assorbenti ogni altra considerazione;

Rilevato:

- che con domanda in data 10.10.2007, la ditta Margraf. S.p.a. ha chiesto di aprire e coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo), da denominare "BARBARECCHIE" in Comune di Roana;
- che la domanda con i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio del Comune di Roana dal 26.10.2007 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;
- che la Giunta Comunale di Roana ha espresso parere **CONTRARIO** alla domanda e al progetto presentato dalla ditta, con deliberazione n. 27 del 18.03.2008;
- che la C.T.P.A.C. di Vicenza nella seduta del 12.11.2008 ha espresso parere **NEGATIVO**, per le seguenti motivazioni:

- *Il progetto non è coerente con le “linee guida provinciali per le attività estrattive nell’altopiano dei sette comuni” (DCP n. 16587/16 del 29/03/2007), lo stesso si colloca infatti in un’area intatta esclusa dagli ambiti previsti;*
- *Pur essendo il progetto conforme alla L.R. 44/1982, la situazione vincolistica in essere, la vicinanza con l’ambito di tutela del Parco regionale della Val d’Assa e del Bisele, l’impatto visivo e cromatico del sito, rende l’area di elevato pregio paesaggistico-ambientale, tale per cui, la tutela dell’integrità del luogo è preponderante rispetto al ritorno economico dell’attività;*
- *Il progetto è in contrasto con la normativa vigente alla viabilità in zona agricola (art. 14, comma 1 delle NTA del PRG vigente)- eccessiva durata della coltivazione (24 anni)- visibilità dell’intervento dalla strada provinciale, ex ss n. 349 del “Costo”, sul a lato finora rimasto intoccato dalle attività di cava – elevata necessità di salvaguardia di parte di un’area interessata dalla coltivazione classificata dal PRG E1;*
- *L’area è adiacente all’area di tutela paesaggistica n. 32 – Val d’Assa, di cui all’art. 33 delle NdA: le aree di tutela paesaggistica sono considerate zone ad alta sensibilità ambientale, ai sensi dell’art. 51 delle citate norme. Le zone agricole adiacenti vanno regolamentate con il regime delle zone di protezione e di sviluppo controllato di cui all’art. 4 della L.R. 16.04.1984, N. 40 (zone di protezione e di sviluppo controllato. Zone di pre-parco);*
- *Dovrebbe essere verificata la non sussistenza di incidenze significative sui siti SIC IT3220002 Granezza, SIC-ZPS IT3220036 Altopiano dei sette comuni, SIC-ZPS IT3210040 Monti Lessini, Pasubio, Piccole dolomiti vicentine;*

Previa ampia discussione e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, **la C.T.R.A.E. all’unanimità, con**

voti favorevoli	n. 16
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

su 16 presenti e votanti esprime parere CONTRARIO alla domanda in esame, per quanto di competenza, per le motivazioni esposte di seguito e in premessa, e con le prescrizioni e considerazione di seguito indicate:

In base alla documentazione in atti, rilevata dall’istruttoria, la domanda risulta conforme ai parametri di cui alla L.R. 44/1982.

Tuttavia gli aspetti paesaggisticamente significativi del sito, sottolineati dalla vicinanza con l’ambito di tutela della Val d’Assa e dal contesto, che risulta integro e non interessato da cave

rispetto al altri ambiti comunali già oggetto di avviate attività estrattive del medesimo materiale, rilevano una prevalenza dell'interesse pubblico alla tutela paesaggistica ambientale dei luoghi rispetto agli interessi estrattivi. Tutto ciò tenuto conto che il progetto, pur prevedendo la coltivazione per buona parte in sotterraneo, interessa anche rilevanti superfici a cielo aperto. Peraltro, tali aspetti potrebbero essere superati da un progetto che preveda un la coltivazione di una minore superficie a cielo aperto e con modalità ricompositive e di accesso al sotterraneo ambientalmente conformate ai valori paesaggistici espressi dal più ampio contesto di zona.

Il Comune di Roana e la C.T.P.A.C. di Vicenza hanno espresso parere contrario alla domanda. Come stabilito dall'art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, il parere negativo espresso dalla Provincia attraverso al C.T.P.A.C. nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione è obbligatorio e vincolante.

Il progetto di coltivazione non risulta autorizzabile per le motivazioni precedentemente evidenziate.